

TRANI - ANTE ESTABILE



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
 PROVINCIA B T

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

N. <u>62</u> del Reg. Data: <u>7/4/2014</u>	Oggetto: VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA POSIZIONE GIURIDICO - AMMINISTRATIVA DI 3 OPERATORI DI POLIZIA LOCALI BENEFICIARI DI SENTENZA DI TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO. DETERMINAZIONI.
--	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno 7 del mese di aprile, alle ore 12,50, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Segretario Generale pone in esame il punto all'o.d.g. ed illustra la seguente proposta.

Premesso che:

- L'art. 5 comma 1 della Legge Regionale Puglia n. 37 del 14 dicembre 2011 meglio rubricata come "Ordinamento delle Polizie Locali" così recita "Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini."
- In ossequio a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell'articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, il Comune concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociale e ambientali attraverso anche la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali, nelle fasce serali e notturne;
- Che l'art. 6 della medesima Legge regionale al comma 3 prevede la dotazione organica dei corpi e dei servizi di Polizia Locale, stabilendo per i comuni capoluogo di provincia quale rapporto di una unità operativa ogni cinquecento abitanti;
- Che secondo il summenzionato rapporto unità/popolazione residente, il Comune di Trani ha allo stato attuale una popolazione residente pari a 55.786 e che il numero degli agenti in servizio presso il Comando di Polizia Locale dovrebbe essere pari a 111 unità operative;
- Che allo stato attuale il numero degli agenti in servizio a tempo indeterminato, presso il suddetto Comando, è pari a n. 28 unità la cui media, espressa in anni di servizio, è all'incirca di 29 anni;
- Che le predette unità non possono essere tutte utilizzate in termini di viabilità dovendo le stesse essere impiegate anche in altre attività, che seppur esterne (vedi edilizia, ambiente, commercio) non consentono lo stazionamento o il presidio fisso del territorio;
- Al fine di fronteggiare le richieste collegate alle diverse materie di competenza della Polizia Locale, l'attuale assetto strutturale del Comando è così composto:
 - N. 2 unità addette al servizio di Polizia Amministrativa ed Annonaria
 - N. 3 unità addette al servizio di Polizia Giudiziaria ed Edilizia
 - N. 2 unità addette al servizio di Polizia Ambientale
 - N. 3 unità addette al servizio di Informazioni e Notifiche di atti vari
 - N. 4 unità addette al servizio di Piantonamento Caserma e Sala Radio
 - N. 2 unità addette al servizio di Segreteria Comando
 - N. 3 unità distaccate presso la Procura della Repubblica
 - N. 5 unità addette al servizio di Infortunistica Stradale
 - N. 4 unità addette all'ufficio Contenzioso e verbali
- Alla data del 31.12.2013 è cessato il rapporto a tempo determinato di n. 16 agenti di polizia locale, utilizzati prevalentemente per il servizio di viabilità e pronto impiego;
- Che 3 dei 16 agenti di polizia locale, Sigg.ri Francesco MANZI, Tommaso MANGIALARDO e Carlo

PIZZICHILLO, a definizione del giudizio dagli stessi promosso hanno beneficiato delle sentenze nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012 emesse dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro con le quali il Comune di Trani è stato condannato a porre in essere gli atti di trasformazione del rapporto di lavoro dei suddetti agenti, da tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato;

- Che le suddette sentenze, con ricorsi depositati in data 22.05.2013, sono state appellate dal Comune di Trani, assistito e rappresentato dall'avv. Enzo AUGUSTO, e le udienze di discussione degli stessi sono fissate al 28.09.2015 ed al 26.10.2015;

Con nota del 12/02/2014, acquisita agli atti del Comune in data 17/02/2014 al Prot. n. 6728, il Prof. Avv. Tommaso Germano, nella qualità di difensore degli Operatori di Polizia Locale Tommaso Mangialardi, Carlo Pizzichillo e Francesco Manzi, ha sollecitato questa Amministrazione a dare esecuzione al provvedimento del Giudice del Lavoro di Trani di cui alle citate sentenze nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012;

Con nota del 18/02/2014, Prot. n. 6728, l'Avv. Michele Capurso, su incarico del Segretario Generale, ha trasmesso all'Avv. Enzo Augusto, difensore del Comune di Trani nel contenzioso in oggetto, copia della nota del Prof. Avv. Tommaso Germano del 17/02/2014, al fine di acquisire un parere in ordine alla richiesta di ottemperanza;

Con nota del 19/02/2014, acquisita agli atti del Comune in data 24/02/2014 al Prot. n. 8116, l'Avv. Enzo Augusto riscontrava la richiesta di parere in ordine alla richiesta di ottemperanza avanzata dal Prof. Avv. Tommaso Germano, rappresentando, tra l'altro, che, non essendoci state, fino ad oggi, iniziative di controparte volte a sollecitare l'esecuzione delle decisioni di primo grado, con i suddetti appelli non venne formulata istanza di inibitoria, evidenziando, altresì, che nel caso di specie, vista la richiesta formulata dal difensore dei ricorrenti, ferma la facoltà di proporre in qualsiasi momento istanza di inibitoria nei giudizi pendenti, in mancanza l'Amministrazione comunale sarebbe tenuta ad eseguire quanto statuito dal Giudice di primo grado, quantomeno per ciò che concerne la riconosciuta conversione del rapporto di lavoro, garantendo la prosecuzione di tali rapporti, ma espressamente condizionandone l'instaurazione e l'efficacia all'esito dei giudizi di appello;

Con nota del 27/02/2014, Prot. n. 8713, il sottoscritto Segretario Generale, sulla base del parere espresso in merito dall'Avv. Enzo Augusto, difensore del Comune di Trani, ed in esecuzione a quanto disposto con la deliberazione di G.C. n. 6 del 9/01/2014, ha relazionato in merito, evidenziando che al fine di recuperare le necessarie garanzie in termini di sicurezza nella sua accezione più ampia e quindi assicurare la presenza di personale addetto della Polizia Locale, nelle forme giuridiche oggi consentite, la Giunta Comunale dovrebbe prendere in considerazione le seguenti opzioni:

1. La possibilità di ottemperare alle sentenze del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro - nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012, che hanno visto accogliere i ricorsi dei tre agenti di P.M., garantendo la prosecuzione di tali rapporti, ma espressamente condizionandone l'instaurazione e l'efficacia all'esito dei giudizi di appello, deliberando, al contempo, necessario e motivato indirizzo di non proporre istanza di inibitoria nei giudizi pendenti; oltre all'eventuale ricorso a graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre amministrazioni, mediante accordo, nei limiti delle **ulteriori** esigenze operative;
2. Il ricorso a graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre amministrazioni, mediante accordo, per le **totali** esigenze operative, laddove non ritenesse di ottemperare alle sentenze del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro - nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012, proponendo, in tal caso, istanza di inibitoria nei giudizi pendenti;

In ordine alla opzioni prospettate si ritiene, tuttavia, doveroso valutare l'eventuale accoglimento, in sede di appello, delle istanze già accolte dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro - con le sentenze nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012; occorre, infatti, prendere in considerazione l'eventuale danno erariale ascrivibile al Comune nel caso si dovesse fare fronte, in modo esclusivo, alle esigenze operative del Corpo di Polizia Locale facendo ricorso a contratti a tempo determinato mediante utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre amministrazioni, non usufruendo della prestazione lavorativa dei tre agenti che, comunque, vedrebbero riconosciuto il loro diritto alla retribuzione;

E' opportuno ricordare, infatti, che nell'ordinamento giuridico italiano è detto danno erariale il danno sofferto dallo Stato o da un altro ente pubblico a causa dell'azione o dell'omissione di un soggetto che agisce per conto della pubblica amministrazione in quanto funzionario, dipendente o, comunque, inserito in un suo apparato organizzativo.

Il danno erariale non emerge solo a fronte di una condotta "contra ius", ma può riscontrarsi anche nel momento in cui ci si trovi di fronte ad una condotta che, pur prevista da specifiche regole, si palesi inopportuna in riferimento a norme o principi giuridici generali di grado maggiore, o non conforme all'ottenimento di esiti utili, e causa di dispendio o di perdita di pubbliche risorse.

Sotto il profilo dell'esistenza del danno, l'esteriore regolarità della condotta causativa dell'evento (intesa come esercizio di una facoltà o di un obbligo posto dalla norma) è ininfluenza; il danno, infatti, ha consistenza allorquando da una specificata condotta discenda una diminuzione di risorse o il colpevole fallimento nel raggiungimento di specifici obiettivi, che spesso si manifesta sotto forma di perdita tangibile, ma che può tradursi anche nella perdita o compromissione di beni o valori immateriali.

Considerato quanto sopra, pertanto, e le pregnanti esigenze di sicurezza pubblica e di efficiente funzionamento del Corpo di Polizia Locale in premessa evidenziate, si propone come misura minimale ma comunque da perseguire con urgenza, l'immediato inquadramento in servizio dei 3 Agenti di P.L. beneficiari delle sentenze favorevoli di primo grado, condizionando la loro assunzione all'esito del giudizio di appello. Tale provvedimento, infatti permetterebbe di fare immediato affidamento su 3 unità lavorative di comprovata esperienza, aventi, tra l'altro, ottimale conoscenza del territorio e quindi immediatamente operative.

Naturalmente ciò comporterebbe la rinuncia alla inibitoria degli effetti delle sentenze di primo grado per le seguenti ragioni:

- che la rinuncia all'inibitoria troverebbe ampia giustificazione nelle esigenze di pubblico interesse, nella mancanza di qualsivoglia danno erariale derivante dal servizio dei 3 Agenti di polizia Locale e dalla sostanziale differenza di posizione dei 3 Agenti vincitori dei ricorsi al Giudice del Lavoro rispetto agli altri 13 che, invece, sono risultati soccombenti. La sentenza favorevole, infatti, determina un presupposto di diversità processuale, e di riflesso, sostanziale, tra le 2 posizioni degli Agenti (vincitori e soccombenti negli identici ricorsi) e permette di rimuovere, alla base, ogni possibile eccezione di trattamento diseguale di situazioni eguali poiché è innegabile che le sentenze favorevoli hanno implementato in favore dei 3 Agenti di P.L. vincitori dei ricorsi un plus di situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'Ordinamento Giuridico e tenendosi nella dovuta considerazione la circostanza che la legge proibisce l'applicazione analogica ed estensiva degli effetti di una sentenza favorevole ad altri soggetti aventi identica posizione ma che non hanno azionato le pretese o, a maggior ragione, come nel caso di specie, sono risultati soccombenti negli identici giudizi in cui, al contrario, i 3 agenti sopra richiamati, sono risultati vincitori;
- che, quindi, non promuovere l'inibitoria non costituisce assolutamente un "favor" nei confronti dei suddetti 3 agenti, ma rappresenta una decisione amministrativa legittima e, nelle condizioni in cui versa attualmente la dotazione organica del Corpo di Polizia Locale, una soluzione doverosa per perseguire gli interessi pubblici facenti capo a questo Ente;

Ritenuto, dunque, rimettere alla Giunta Comunale ogni determinazione in merito alla proposta di cui sopra;

PROPOSTA TECNICA:

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 48;

Vista la Legge Quadro n. 65 del 1986;

Vista la Legge Regione Puglia n. 37 del 14 dicembre 2011;

Visto il Decreto-Legge 31 agosto 2013, n. 101- Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255).

Si propone

Di rimettere all'esame della Giunta Comunale, per quanto sopra detto, ogni determinazione in merito alla possibilità di ottemperare alle sentenze del Tribunale di Trani – Sezione Lavoro - nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012, che hanno visto accogliere i ricorsi dei tre agenti di P.M., garantendo la prosecuzione di tali rapporti, ma espressamente condizionandone l'instaurazione e l'efficacia all'esito dei giudizi di appello, deliberando, al contempo, necessario e motivato indirizzo di non proporre istanza di inibitoria nei giudizi pendenti; oltre all'eventuale ricorso a graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre amministrazioni, mediante accordo, nei limiti delle ulteriori esigenze operative.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Susca Donato

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta che precede e ritenutala meritevole di approvazione.

Ritenute, sussistenti le condizioni per rivolgere al Dirigente della 2ª e 6ª Ripartizione di questo Ente formale atto di indirizzo politico amministrativo finalizzato all'immediata assunzione in servizio dei 3 agenti di polizia locale, Sigg.ri Francesco MANZI, Tommaso MANGIALARDO e Carlo PIZZICHILLO, i quali a definizione del giudizio dagli stessi promosso hanno beneficiato delle sentenze nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012 emesse dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro con le quali il Comune di Trani è stato condannato a porre in essere gli atti di trasformazione del rapporto di lavoro dei suddetti agenti, da tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, stabilendo altresì che non venga promossa azione di inibitoria dell'efficacia immediatamente esecutiva delle suddette sentenze e condizionando espressamente le assunzioni a tempo indeterminato all'esito finale del giudizio di appello e/o dell'eventuale giudizio di Cassazione;

Ritenuto, pertanto, anche al fine anche di offrire maggiori garanzie in termini di sicurezza nella sua accezione più ampia, assicurare la presenza di personale addetto della Polizia Locale, nelle forme giuridiche oggi consentite, al fine di permettere all'Ente Comune di svolgere azioni positive finalizzate alla diffusione della percezione della sicurezza da parte dei cittadini garantendo così una maggiore presenza sul territorio degli agenti impiegati nei servizi di viabilità;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.49 del D. Lgs 267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Dirigente della VI Ripartizione dott. Donato Susca, in data 01/04/2014;
- parere favorevole di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente della III Ripartizione dott.ssa Grazia Marucci in data 7/04/2014:" nell'ambito delle disponibilità di risorse finanziarie e nell'ambito della programmazione del fabbisogno di personale"

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte";

Vista la Legge Quadro n. 65 del 1986

Vista la Legge Regione Puglia n. 37 del 14 dicembre 2011

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Con voti unanimi resi nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

1. **Prendere atto** della proposta del Segretario Generale in ordine alle iniziative percorribili affinché vengano messe in esecuzione tutte le possibili soluzioni giuridiche per incrementare il numero di unità operative (rectius: assunzioni a tempo determinato o altro) da impiegare nei servizi di vigilanza urbana.
2. **Di approvare** la proposta innanzi formulata, rivolgendo al Dirigente della 2ª e 6ª Ripartizione di questo Ente, formale atto di indirizzo politico amministrativo finalizzato all'immediata assunzione in servizio dei 3 agenti di polizia locale, Sigg.ri Francesco MANZI, Tommaso MANGIALARDO e Carlo PIZZICHILLO, i quali a definizione del giudizio dagli stessi promosso hanno beneficiato delle sentenze nn. 4902, 4903 e 4904 del 2012 emesse dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro con le quali il Comune di Trani è stato condannato a porre in essere gli atti di trasformazione del rapporto di lavoro dei suddetti agenti, da tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, stabilendo altresì che non venga promossa azione di inibitoria dell'efficacia immediatamente esecutiva delle suddette sentenze e condizionando espressamente le assunzioni a tempo indeterminato all'esito finale del giudizio di appello e/o dell'eventuale giudizio di Cassazione.
3. **Di autorizzare** il Segretario Generale all'utilizzo di graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato di altre amministrazioni, mediante accordo, nei limiti delle ulteriori esigenze operative.
4. **Demandare** al Dirigente della 2ª Ripartizione i conseguenziali atti per dare esecuzione al presente atto di indirizzo politico amministrativo, ivi compresa la necessaria modifica alla programmazione del fabbisogno triennale del personale 2014-2016, approvata con propria precedente Delibera n. 41 dell'11/03/2014.

Con separata identica votazione la presente proposta deliberativa viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 1177 reg. public.

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- 8 APR. 2014

al


23 APR 2014

per

è affissa all'albo Pretorio dal

15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, - 8 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione; (art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, - 8 APR. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani,

- 8 APR. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Donato Susca